



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

# Newsletter



27 agosto 2024

## Il querelante non compare in udienza: remissione tacita di querela?

Il nuovo art. 152 c.p., nella sua formulazione a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), stabilisce, tra l'altro, che *“Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.*

*La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.*

*Vi è altresì remissione tacita:*

- 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;*

2) *quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati".*

In ragione di tale nuova norma, la seconda sezione penale della Cassazione, con la [sentenza n. 31832/2024](#), ha chiarito che integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice.

Ovviamente il presupposto della remissione tacita deve risiedere nella preventiva rituale citazione e della mancata comparizione in assenza di giustificato motivo.

Infatti, afferma la citata sentenza, *"secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, recepita dal legislatore della novella, integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela"* (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 31668 del 23.6.2016).

Eguale conseguenza non può automaticamente desumersi dalla mancata costituzione di parte civile del querelante, posto che *"la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non rappresenta di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene*



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

*all'esercizio dell'azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria" (cfr. Cass. Sez. V penale, n. 16412 del 21.2.2024).*

[Scarica qui](#) la sentenza citata.

---

Contatti:

**Roberto Redaelli** - Avvocato  
Via G. Donizetti 2  
20122 Milano  
02.5455732  
[r.redaelli@arclex.it](mailto:r.redaelli@arclex.it)

---